

IL DIRIGENTE

Premesso che

- l'art. 56 del CCNL 14.09.2000 stabilisce che: *“i dipendenti degli Enti hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'Amministrazione, per numero 12 ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione”*;
- in data 4 dicembre 2017 veniva sottoscritto dai Delegati dell'A.R.A.N. e delle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative il Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, nonché delle altre prerogative sindacali, per il personale della Pubblica Amministrazione;

Visti

- l'articolo 26 del CCNQ 4 dicembre 2017 recante disposizioni in merito alla titolarità delle prerogative sindacali;
- gli articoli 10, 11 e 28 del CCNQ 4 dicembre 2017, recante disposizioni per la ripartizione dei permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Comparto;
- l'articolo 7 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014 n. 114, recante disposizioni sulla riduzione dei permessi sindacali già previsti dalla contrattazione collettiva nazionale vigente;
- la circolare n. 5 del 20 agosto 2014, di chiarimento dei contenuti dell'art. 7, D.L. 90/2014, convertito nella Legge 114/2014, con cui il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha, tra l'altro indicato che la quota eccedente dei permessi sindacali usufruiti dalle OO.SS. è portata a riduzione della quota di permessi previsti per l'anno successivo;
- la nota circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 50793 del 12/09/2014 dal titolo *“Riduzione delle prerogative sindacali nelle Pubbliche Amministrazioni. Circolare n. 5 del 20 agosto 2014”*, con la quale il dipartimento fornisce ulteriori chiarimenti e precisazioni con riferimento all'art. 7 del D.L. n. 90 del 2014;

Richiamati

- l'art. 11 del CCNQ del 04.12.2017 prevede: *“ART. 11. CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO 1. In ciascuna amministrazione il contingente dei permessi assegnato alle organizzazioni sindacali rappresentative è distribuito tra queste sulla base del grado di rappresentatività accertata in sede locale come media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato associativo è quello risultante alla data del 31 dicembre di ogni anno, rilevato sulla busta paga del successivo mese di gennaio. Il dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione delle RSU rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato. 2. Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU è, invece, da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito. 3. Prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi del comma 1, l'amministrazione dovrà detrarre,*

dal contingente di spettanza di ciascuna sigla, una quota pari all'eventuale percentuale di permessi utilizzati in forma cumulata ai sensi degli artt. 28 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione) e 33 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali).”;

- l'art. 28, commi nn. 1, 2, 5 e 6 del CCNQ del 04.12.2017 prevede: “**ART. 28 RIPARTIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO NEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE** 1. Il contingente dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è quello risultante dalla decurtazione operata dall'art. 7 del D.L. 90/2014, ai contingenti definiti dal CCNQ del 17 ottobre 2013. 2. Nei comparti Sanità e Funzioni locali, il contingente complessivo dei permessi sindacali è pari a n. 60 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione: a) n. 30 minuti alla RSU; b) n. 30 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative fatto salvo quanto previsto al comma 6.” 3. omissis; 4. omissis; 5. I permessi di cui al comma 2, lett. b) ed al comma 3 lett. b) sono ripartiti nelle amministrazioni tra le organizzazioni sindacali rappresentative, secondo le modalità indicate nell'art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi per l'espletamento del mandato). 6. Nei comparti Sanità e Funzioni locali, i permessi sindacali di cui al comma 2, lett. b) possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale - nella misura massima del 38% della quota a disposizione. 7. omissis; 8. omissis”;

Dato atto che i dipendenti a tempo indeterminato non dirigenti in attività di servizio presso l'Ente alla data del 1 gennaio 2024 risultano essere n. 208;

Rilevato che

- nel rispetto della normativa in materia, i permessi sindacali sono da computarsi nella misura media annua di n° 60 minuti per ciascun dipendente a tempo indeterminato in attività alla data del 1° Gennaio dell'anno di competenza, da ripartirsi tra R.S.U. (in misura di n° 30 minuti) ed Organizzazioni Sindacali Rappresentative (nella misura di n° 30 minuti);
- che la ripartizione proporzionale del monte ore annuo dei permessi in argomento è da effettuarsi sulla base del dato associativo risultante alla data del 31 dicembre di ogni anno, rilevato sulla busta paga del successivo mese di gennaio e del dato elettorale che è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione delle RSU rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato;
- che l'ultima elezione delle R.S.U. si è tenuta il 5, 6 e 7 Aprile 2022;

Considerato che

- sulla base delle suindicate disposizioni necessita la predisposizione di un apposito report con il quale viene modulato il monte ore di amministrazione per il personale eletto nella RSU e per le OO.SS. rappresentative per l'utilizzo dei permessi sindacali retribuiti per l'anno 2024;
- al riguardo, il monte ore complessivo dei permessi spettante alle organizzazioni sindacali viene ripartito tra le stesse in base alla media tra il dato associativo e il dato elettorale;

- la quantificazione del peso delle OO.SS. all'interno dell'Ente deve essere distribuito sul 100% del monte ore aziendale e, quindi riproporzionato alle sole organizzazioni sindacali rappresentative;

Dato atto che

- i dati elettorali relativi all'ultima elezione della RSU in questo Ente sono:

DATI ELETTORALI		
OO.SS.	VOTI	% VOTI
CGIL	60	33,90%
CISL	61	34,46%
UIL	48	27,12%
CSA	8	4,52%
COBAS	0	0,00%
FEDIRETS	0	0,00%
TOT	177	100,00%

- le deleghe sindacali conferite dal personale alle OO.SS. alla data del 31 dicembre 2023, rilevato sulla busta paga del successivo mese di gennaio 2024 sono:

DATI ASSOCIATIVI		
OO.SS.	DELEGHE	% DELEGHE
CGIL	25	29,07%
CISL	42	48,84%
UIL	14	16,28%
CSA	1	1,16%
COBAS	3	3,49%
FEDIRETS	1	1,16%
TOT	86	100,00%

- il contingente dei permessi sindacali per l'anno 2024 per le R.S.U. è determinato in complessivi 6240 minuti (n. 208 dipendenti per 30 minuti= 6240);
- il contingente di ore di permessi sindacali per l'anno 2024 usufruibili per le OO.SS. rappresentative è determinato in complessivi 6240 minuti (n. 208 dipendenti per 30 minuti=6240);
- il contingente di 6240 minuti di spettanza delle OO.SS. rappresentative viene ripartito come riportato nella parte successiva della presente;
- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del CCNQ del 04.12.2017 i dirigenti sindacali che hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali sono “*ART. 3 DIRIGENTI SINDACALI 1. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 sono dirigenti sindacali: a) i componenti delle RSU; b) i componenti dei terminali di tipo associativo, designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative e rimasti operativi nei luoghi di lavoro dopo la elezione delle RSU; c) i dipendenti accreditati a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa dalle organizzazioni sindacali aventi titolo ai sensi dell'art. 5, comma 3, dell'ACQ 7 agosto 1998; d) i componenti delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 10 dell'ACQ 7 agosto 1998; e) i componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa; f) i componenti degli*

organismi direttivi delle confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 43 comma 2 del d.lgs. 165/2001, non collocati in distacco o aspettativa; g) i componenti degli organismi direttivi delle associazioni sindacali rappresentative collocati in distacco o aspettativa. 2. Le organizzazioni sindacali rappresentative comunicano tempestivamente all'amministrazione, per iscritto, i nominativi dei dirigenti sindacali di cui al comma 1, che siano dipendenti dell'amministrazione stessa. Con le stesse modalità vengono comunicate le eventuali successive modifiche.”

Rilevato, altresì, che il grado di rappresentatività all'interno di questa Amministrazione, determinato in base alla media tra i dati associativi ed i dati elettorali è:

OO.SS.	DELEGHE	% DELEGHE	VOTI	% VOTI	% MEDIA
CGIL	25	29,07%	60	33,90%	31,48%
CISL	42	48,84%	61	34,46%	41,65%
UIL	14	16,28%	48	27,12%	21,70%
CSA	1	1,16%	8	4,52%	2,84%
COBAS	3	3,49%	0	0,00%	1,74%
FEDIRETS	1	1,16%	0	0,00%	0,58%
TOT	86	100,00%	177	100,00%	100,00%

Dato atto che secondo le indicazioni emanate dalla circolare ARAN più volte citata il monte ore va distribuito integralmente tra le 4 organizzazioni sindacali rappresentative sotto riportate, procedendo a riproporzionare a 100 i pesi di ogni OO.SS. ovvero:

OO.SS.	% MEDIA	% MEDIA RIPROPORZIONATA
CGIL	31,90%	31,48%
CISL	42,49%	41,65%
UIL	20,78%	21,70%
CSA	2,78%	2,84%
TOT	97,67%	100,00%

Quantificate le quote di permessi sindacali spettanti alle RSU ed alle OO.SS. rappresentative nel comparto Regioni ed Autonomie Locali per l'anno 2024 ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contrattuali indicate in premessa che si intende integralmente e fedelmente ritrascritta, come di seguito riportato:

OO.SS.	MONTE MINUTI	MONTE ORE
RSU	6240 m	104 h

OO.SS.	% MEDIA RIPROPORZIONATA	MINUTI TOTALI	MINUTI PER O. S.	% QUOTE CUMULO	QUOTA DETRAZIONE	MONTE MINUTI	MONTE ORE
CGIL	31,48%	6240	2011	38%	764	1247 m	20 h 47 m
CISL	41,65%	6240	2661	38%	1011	1650 m	27 h 30 m
UIL	21,70%	6240	1386	38%	527	859 m	14 h 19 m
CSA	2,84%	6240	182	38%	69	113 m	1 h 53 m
TOT	100,00%		6240		2371	3869 m	64 h 29 m

Ritenuto, pertanto, di procedere alla ripartizione dei permessi sindacali e assegnare il monte ore aziendale anno 2024 alle organizzazioni sindacali rappresentative dell'area comparto e alla RSU come risulta dalla tabella che precede;

Visti

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive integrazioni e modificazioni;
- il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- lo statuto dell'Ente;
- il C.C.N.L. vigente;

DETERMINA

1. di **dare atto** che, in conformità alle disposizioni contrattuali:

- il contingente dei permessi sindacali per l'anno 2024 per le R.S.U. è determinato in complessivi 6240 minuti (n. 208 dipendenti per 30 minuti=6240);
- il contingente di ore di permessi sindacali per l'anno 2024 usufruibili per le OO.SS rappresentative è determinato in complessivi 6240 minuti (n. 208 dipendenti per 30 minuti=6240);
- il contingente di 6240 minuti di spettanza delle OO.SS. rappresentative viene ripartito come riportato nella parte successiva della presente;

2. di **ripartire** i permessi sindacali e assegnare il monte ore aziendale anno 2024 alle R.S.U. e alle organizzazioni sindacali rappresentative dell'area comparto funzioni locali come individuate dalle tabelle allegate al CCNQ del 04.12.2017 come riportato nel prospetto di seguito riportato:

OO.SS.	MONTE MINUTI	MONTE ORE
RSU	6240 m	104 h

OO.SS.	% MEDIA RIPROPORZIONATA	MINUTI TOTALI	MINUTI PER O. S.	% QUOTE CUMULO	QUOTA DETRAZIONE	MONTE MINUTI	MONTE ORE
CGIL	31,48%	6240	2011	38%	764	1247 m	20 h 47 m
CISL	41,65%	6240	2661	38%	1011	1650 m	27 h 30 m
UIL	21,70%	6240	1386	38%	527	859 m	14 h 19 m
CSA	2,84%	6240	182	38%	69	113 m	1 h 53 m
TOT	100,00%		6240		2371	3869 m	64 h 29 m

3. di **dare atto**, altresì, che

- i dirigenti sindacali potranno usufruire dei permessi in parola secondo le modalità in vigore e che le OO.SS. sono tenute a comunicare all'Amministrazione con ogni tempestività i nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo a beneficiare dei permessi in oggetto;
- in caso di mutamenti associativi, la fruizione delle prerogative sindacali rimane in capo ai precedenti soggetti fino al subentro dei nuovi e che i permessi di luogo di lavoro sono utilizzati, nel periodo intercorrente sino al subentro dei nuovi soggetti, pro-rata dalle associazioni temporaneamente abilitate in quanto ammesse alla precedente trattativa nazionale;

- nel caso in cui le organizzazioni sindacali utilizzino permessi in misura superiore alla quota spettante, dovrà essere restituito all'amministrazione dai dirigenti sindacali il corrispettivo economico corrispondente alle ore di permesso non spettanti e, in caso di mancato versamento le quote usufruite in eccedenza saranno portate in compensazione con i permessi sindacali assegnati nel corrente anno e/o da assegnare nell'anno 2025;
4. di **trasmettere** copia della presente alle rappresentanze sindacali aziendali e territoriali interessate al presente provvedimento, nonché ai Dirigenti dei Settori per opportuna conoscenza e per quanto di competenza in rapporto alle disposizioni riportate nel contratto nazionale di lavoro quadro vigente in materia;
 5. di **pubblicare**, in ossequio alle vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 il seguente atto nell'Albo Pretorio on line;
 6. di **attestare**:
 - che quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità;
 - che l'istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'ufficio;
 - che l'atto, per quanto noto, non ha come destinatari parenti o affini di amministratori e dipendenti dell'Ente;
 - che l'atto è stato redatto seguendo l'ordine cronologico e che non è stata possibile adottare la rotazione del R.P. per l'istruttoria per carenza d'organico;
 - ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

L'istruttore amministrativo

Dott. Stefano Spada

Il Dirigente

Dott.ssa Mariamaddalena Leone